

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Si riporta estratto della delibera n.11 del Collegio dei Docenti d.d. 13/12/2019 concernente l'attribuzione del credito scolastico:

Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Regolamento sui nuovi Esami di Stato art. 15 e allegato A D.Lgs.62 del 13/04/2017, preso atto che il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun allievo nell'anno scolastico in corso, propone che lo stesso sia computato tenendo conto dei seguenti elementi:

1. media dei voti risultante dallo scrutinio finale per ciascun allievo, il cui valore numerico permette l'inserimento in una delle fasce di punteggio previste dalla tabella A del succitato Regolamento.
2. di assegnare il livello superiore della fascia di spettanza riferita alla media scolastica dei voti agli allievi che in sede di scrutinio finale risulteranno in possesso di:
 - a. Valore della frazione numerica della media dei voti più prossima all'unità superiore (da 0,51-0,99)

OPPURE

per gli allievi delle classi dalla terza alla quinta di entrambi i seguenti elementi:

1. voto in condotta uguale o maggiore a 9 (nove)
2. presenza in attività complementari ed integrative (attività proposte ed attuate dall'istituzione scolastica che saranno certificate dai referenti l'iniziativa.)

“Qualora l'ammissione dello studente alla classe successiva sia stata decisa a maggioranza o in seguito a sospensione di giudizio dal consiglio di classe, in quanto lo studente presentava carenze in una o più discipline ma tali da non compromettere il prosieguo del corso di studi, l'attribuzione del livello superiore della fascia di punteggio, non è determinato esclusivamente dagli elementi di cui sopra ma anche da altre considerazioni quali la numerosità e la gravità delle insufficienze da cui è stato sollevato”.

Il D. Lvo 62/2017 non fornisce indicazioni riguardo all'attribuzione del credito formativo ed il DPR 323/1998 che ne era il riferimento risulta abrogato. Il credito formativo, quindi, non è previsto. Nulla vieta però che le competenze acquisite in ambito extrascolastico, se hanno un'effettiva ricaduta sul profitto, possano essere considerate, nell'attribuzione del voto, dal singolo docente e che, eventualmente, possano costituire un elemento per l'attribuzione del credito scolastico nell'ambito della fascia di riferimento.